Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — ROMA - Giovedì, 11 aprile 1929 - ANNO VII — Numero 85

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25 — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68 — Enna: *G. B. Buscemi* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48 — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3 — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844 — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto del Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1050.**

REGIO DECRETO 18 febbraio 1929, n. **403.**

Approvazione ed esecutorietà della convenzione per il mantenimento della Regia università di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Macerata in data 30 gennaio 1929-VII, fra lo Stato e gli altri Enti sovventori per il mantenimento della Regia università di Macerata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 25. — SIROVICH.

Convenzione per il mantenimento della Regia università di Macerata.

L'anno 1929-VII, il giorno 30 del mese di gennaio in Macerata, nel Palazzo del Governo, innanzi a me, avv. Giuseppe Cuzzaniti, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, ed alla presenza dei signori Bentivoglio Marino e Santini Luigi, testimoni cogniti ed idonei ai sensi di legge, si sono costituiti i signori:

1. S. E. gr. uff. dott. Giovanni Oriolo, prefetto della provincia di Macerata, in rappresentanza dello Stato;

2. Benignetti comm. Cesare, podestà del comune di Macerata;

3. Lamarque comm. dott. Marcellino, presidente della Commissione Reale della provincia di Macerata;

4. Prof. De Valles Arnaldo, rettore della Regia università di Macerata;

5. Marchese Ciccolini Quinto, presidente della Cassa di risparmio di Macerata.

Si premette che il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sul nuovo ordinamento della istruzione superiore, include la Regia università di Macerata fra quelle di categoria *B*) il cui mantenimento è in parte soltanto a carico dello Stato e deve essere regolato mediante convenzione da stabilirsi tra lo Stato ed altri enti; che in base alla Convenzione approvata con R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1676, concorrevano al mantenimento della Regia università lo Stato, con il contributo annuo di L. 150,000, la provincia di Macerata con un contributo annuo di L. 88,000 ed il comune di Macerata con un contributo annuo di L. 70,000;

Che il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato, fissato dal citato decreto nella misura di L. 150,000, è stato recentemente ridotto a L. 137,330;

Che, in relazione all'ordinamento degli studi stabilito dalla presente Convenzione, si prevede per il funzionamento dell'Università una spesa annua complessiva di L. 525,830;

Che, ad integrare l'assegno fisso conferito dallo Stato, i frutti patrimoniali ed i proventi presunti dalle tasse scolastiche sino alla concorrenza del fabbisogno anzidetto, in seguito alle pratiche compiute dalle autorità accademiche, le Amministrazioni della provincia e del comune di Macerata hanno elevato i loro contributi pel mantenimento della Regia università e precisamente: la Provincia ad annue L. 148,000 con deliberazione del 17 dicembre 1926, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 gennaio 1927, e il Comune a L. 100,000 con deliberazione del Regio commissario in data 23 dicembre 1926 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 25 aprile 1927;

Che il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Macerata ha ritenuto nei cómpiti di detto Istituto il concorrere al mantenimento della Regia università di Macerata ed ha determinato in L. 25,000 annue il concorso medesimo;

Che i suddetti contributi sono stati concessi per la durata di anni dieci a decorrere dall'anno finanziario 1° novembre 1928 al 31 ottobre 1929;

Tutto ciò premesso e ratificato dai singoli interessati, su costituiti, nelle rispettive rappresentanze o in proprio, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

La Regia università di Macerata è costituita dalla Facoltà di giurisprudenza. Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'Istituto di esercitazioni giuridiche, ordinato come seminario, a sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, e la Scuola di perfezionamento in diritto agrario ed in economia e statistica agraria.

Art. 2.

Concorrono al mantenimento dell'Università, a partire dall'anno finanziario 1° novembre 1928-31 ottobre 1929 e per la durata di anni dieci, lo Stato col contributo annuo di L. 137,330, la provincia di Macerata col contributo annuo di L. 148,000, il comune di Macerata col contributo annuo di L. 100,000 e la Cassa di risparmio di Macerata con il contributo annuo di L. 25,000.

La presente Convenzione s'intenderà tacitamente confermata per un periodo di tempo uguale, qualora non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 3.

Il Comune, la Provincia e la Cassa di risparmio di Macerata si obbligano a versare il rispettivo contributo mediante rate trimestrali anticipate.

Il Comune e la Provincia di Macerata si obbligano inoltre a garantire il rispettivo contributo col rilascio di delegazioni sulla sovrimposta.

Art. 4.

In caso di soppressione della Regia università di Macerata, la proprietà del patrimonio, in quanto sia costituita da titoli di Stato, mutui ipotecari, fondi depositati presso istituti di credito e altre attività fruttifere, spetterà agli enti che avranno contribuito al mantenimento e funzionamento della Regia università.

Gli enti stessi, nella eventualità della soppressione e quindi del trasferimento della proprietà del patrimonio fruttifero, si obbligano a devolvere i frutti di tale patrimonio a fini di pubblica istruzione e di coltura.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione, al quale è affidato il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università di Macerata, è costituito come segue:

1° dal rettore che lo presiede. In mancanza o impedimento del rettore, la presidenza spetta a chi ne fa le veci;

2° da un rappresentante del Governo;

3° dall'intendente di finanza della Provincia;

4° da due membri eletti dal Consiglio della Facoltà tra i professori stabili.

Per mancanza totale o parziale dei professori stabili, dovrà farsi luogo alle elezioni di professori di ruolo non stabili, i quali dureranno in carica fino a che non sia possibile la loro sostituzione con professori stabili;

5° da un rappresentante dell'Amministrazione comunale, da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Macerata;

6° da un rappresentante della Cassa di risparmio di Macerata.

Queste Amministrazioni designeranno anche ciascuna un membro supplente il quale potrà intervenire alle sedute ma con voto deliberativo solo in caso di assenza del corrispondente membro effettivo.

I membri elettivi componenti il Consiglio di amministrazione e quello scelto dal Ministero della pubblica istruzione durano in carica un triennio e possono essere rieletti o confermati. Il rappresentante scelto dal Ministero, ove, senza giustificati motivi, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e deve essere sostituito. I rappresentanti degli enti sovventori s'intendono decaduti se, per qualsiasi ragione, il contributo dell'ente che essi rappresentano venisse a mancare. La pronuncia della decadenza è fatta dallo stesso Consiglio di amministrazione.

Oltre al rettore ed ai membri eletti dal Consiglio della Facoltà, nessun membro del Consiglio di amministrazione può essere scelto fra coloro che a qualunque titolo appartengono all'Università.

Il Consiglio è costituito con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 6.

Il ruolo organico del personale insegnante per l'Università è costituito da dieci posti.

Art. 7.

Il rendiconto consuntivo dell'Università viene comunicato, a cura del presidente del Consiglio di amministrazione, al Comune, alla Provincia e alla Cassa di risparmio di Macerata.

Art. 8.

La presente Convenzione andrà in vigore il 1° novembre 1928.

Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università riceverà in consegna dalla Commissione amministrativa del cessante Consorzio il patrimonio a questa spettante. Di tale consegna si farà constare mediante verbale, anche agli effetti dell'art. 4 della presente Convenzione.

Art. 9.

La presente Convenzione non sarà valida sinò a che non sia stata approvata con Regio decreto, a norma dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 10.

La presente Convenzione non importa spese perchè s'intende redatta nell'interesse dell'Amministrazione.

Letto, approvato e sottoscritto come appresso:

Il prefetto: ORIOLO;
Il podestà di Macerata: BENIGNETTI;
Il presidente della Commissione Reale della provincia: LAMARQUE;
Il rettore della Regia università: DE VALLES;
Il presidente della Cassa di risparmio: CICCOLINI;
MARINO BENTIVOGLIO, *teste;*
SANTINI LUIGI, *teste;*
GIUSEPPE CUZZANITI, *delegato ai contratti.*

NB. — Si omettono gli allegati contenenti le deliberazioni degli Enti.

Numero di pubblicazione **1051.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **408.**

Aggregazione delle località Pradis, Pratinovi e Baseleghe del comune di Caorle al comune di San Michele al Tagliamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comune di San Michele al Tagliamento sono aggregate le località Pradis, Pratinovi e Baseleghe del comune di Caorle, delimitate in conformità della pianta planimetrica vistata dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Venezia.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto di Venezia è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Michele al Tagliamento e di Caorle in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta col precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 30. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1052.**

REGIO DECRETO 21 marzo 1929, n. **415.**

Applicabilità agli ufficiali della Milizia nazionale forestale delle disposizioni concernenti l'indennità di alloggio per gli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, che ha istituito la Milizia nazionale forestale;

Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, relativo alla revisione della indennità di alloggio agli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri;

Visto il regolamento generale della Milizia nazionale forestale, approvato con R. decreto 13 agosto 1926, n. 1465;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali della Milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni contenute nel R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, riguardante l'indennità di alloggio agli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo avranno effetto con la stessa decorrenza della nomina ad ufficiale della M.N.F. in dipendenza dell'istituzione della Milizia stessa avvenuta con R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le categorie alle quali si debbono assegnare le residenze di ufficiali della M.N.F. non considerate nel decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, in data 10 settembre 1928-VI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1928-VI, n. 228.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 37. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1053**.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1929, n. **412**.

Provvedimenti per l'emissione delle cartelle fondiarie 6 per cento dell'Istituto italiano di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Veduto il R. decreto 17 giugno 1926, n. 1217, che approva le tariffe delle semestralità da pagarsi per l'estinzione dei mutui al 6 per cento dai mutuatari dell'Istituto italiano di credito fondiario;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta l'urgente necessità di provvedere in merito all'emissione delle cartelle 6 per cento dell'Istituto predetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1929 l'Istituto italiano di credito fondiario, con sede in Roma, è autorizzato a valersi, per l'emissione di cartelle fondiarie 6 per cento, anche delle ipoteche iscritte in dipendenza di mutui stipulati ad un saggio d'interesse diverso da quello delle emittende cartelle, a condizione che l'importo dei mutui così impegnati sia tale da assicurare con le semestralità corrispondenti il regolare servizio degli interessi delle cartelle 6 per cento predette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 34. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1054**.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1929, n. **416**.

Riordinamento della « Banca nazionale del lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modifiche all'ordinamento della Banca nazionale del lavoro e della cooperazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banca nazionale del lavoro e della cooperazione assume la denominazione di « Banca nazionale del lavoro ».
Essa è un istituto di credito di diritto pubblico, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che la esercita di concerto con il Ministero delle finanze.

Art. 2.

La Banca nazionale del lavoro ha per iscopo di aiutare e promuovere lo sviluppo delle forze economiche della Nazione, con particolare riguardo ai principî sanciti dalla Carta del lavoro.
La Banca esercita il credito a favore di:

a) enti costituiti e riconosciuti dallo Stato che abbiano per iscopo l'assistenza economica e sociale dei produttori e dei lavoratori;

b) istituzioni cooperative e loro consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti;

c) enti autarchici ed aziende dipendenti, enti pubblici, consorzi di bonifica, di irrigazione e simili;

d) società, imprese e privati che svolgano attività produttiva nell'interesse dell'economia nazionale.

La Banca è autorizzata ad esercitare il credito agrario in tutto il Regno, a favore di enti, società e privati, con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.
La Banca inoltre:

1° esercita il credito immobiliare a mezzo della Sezione autonoma di credito fondiario;

2° potrà essere autorizzata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, a costituire una speciale sezione di credito industriale per promuovere lo sviluppo della media e piccola industria.

Art. 3.

La Sezione autonoma di credito fondiario compie le seguenti operazioni:

a) prestiti e mutui ipotecari per costruzione ed acquisto di case popolari ed economiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ed a favore degli enti contemplati all'art. 7 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318;

b) prestiti e mutui ipotecari per gli scopi di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, ed a favore di cooperative, associazioni ed università agrarie, consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, di enti in genere e privati che comunque imprendano opere di miglioramento agrario;

c) prestiti e mutui ipotecari a favore di istituzioni cooperative e loro consorzi, comuni, provincie, corpi morali, enti costituiti o riconosciuti dallo Stato, che abbiano per iscopo l'assistenza economica e sociale dei lavoratori e dei produttori, ed infine di enti, imprese e privati che svolgano una attività produttiva nell'interesse dell'economia nazionale;

d) prestiti ad università e comunanze agrarie per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 1982.

La Sezione autonoma di credito fondiario rappresenta il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ai termini del decreto Ministeriale 19 marzo 1928 che approva lo statuto del Consorzio stesso.

Per quant'altro riguarda la Sezione di credito fondiario vigono le disposizioni approvate con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1416.

Art. 4.

Il capitale della Banca è di L. 160,000,000.

Concorrono alla formazione di detto capitale:

1° lo Stato con la quota di L. 149,700,000, nella quale sono compresi l'importo di L. 50,000,000, già costituente l'anticipazione statale di cui all'art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, nonchè, e fino a concorrenza di L. 7,000,000, gli interessi accantonati di spettanza del Tesoro e maturati fino a tutto il 31 dicembre 1928 sulla stessa anticipazione, ed ascendenti a L. 9,000,000;

2° i partecipanti, con una quota di L. 10,300,000.

Art. 5.

Le riserve attuali della Banca sono destinate alla totale eliminazione dei residui passivi delle sue passate gestioni.

Alla riserva ordinaria sarà poi assegnata la residua somma di L. 2,000,000, disponibile sui 9,000,000 di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Gli utili netti della Banca saranno anno per anno destinati all'aumento del capitale sociale fino a che questo abbia raggiunto la cifra di L. 300,000,000. Correlativamente sarà in proporzione aumentato il valore delle quote dello Stato e dei partecipanti.

Quando il capitale abbia raggiunto la cifra di L. 300,000,000 gli utili netti saranno ripartiti con le modalità previste dallo statuto.

Art. 7.

La somma di L. 5,000,000, rimasta depositata presso la Banca d'Italia, ai termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1852, per garantire, insieme con i frutti del suo investimento, lo svolgimento delle operazioni di risconto di cui all'art. 1 della legge 26 settembre 1920, numero 1495, oltre che in titoli di Stato potrà essere investita, per determinazione del Ministero delle finanze, anche in altri titoli.

Art. 8.

Il bilancio dell'ente al 31 dicembre 1928 dovrà essere formato a norma dei precedenti articoli e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, e si compone del presidente, del direttore generale e di 12 membri, dei quali:

2 in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;

2 in rappresentanza del Ministero delle finanze;

1 in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

1 in rappresentanza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

1 in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

1 in rappresentanza dell'Opera nazionale dei combattenti;

1 in rappresentanza degli enti partecipanti;

1 in rappresentanza dell'Ente nazionale della cooperazione;

2 scelti di concerto dal Ministro per l'economia nazionale e dal Ministro per le finanze fra persone di speciale competenza in materia di credito e questioni sociali.

Il Consiglio di amministrazione sarà ricostituito, secondo le norme predette, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Il direttore generale viene nominato, sospeso e rimosso con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

In quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto, rimangono in vigore le disposizioni del R. decreto 13 luglio 1921, n. 1703, del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, del testo unico approvato con R. decreto 9 aprile 1922, numero 932, del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2688, del R. decreto 11 settembre 1924, n. 1520, del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, del R. decreto 31 maggio 1928, numero 1416.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze, sarà approvato il testo di statuto della Banca nazionale del lavoro, con le modificazioni che sono rese necessarie per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 38. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1055.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **413.**

Separazione patrimoniale e reparto delle attività e passività fra le provincie di Siracusa e Ragusa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584;
Vedute le deliberazioni, rispettivamente in data 21 e 23 novembre 1928, con le quali i commissari per la straordinaria amministrazione delle provincie di Siracusa e Ragusa hanno stabilito di comune accordo il progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività fra le Provincie stesse;
Veduti i pareri espressi dalla Giunta provinciale amministrativa di Ragusa in adunanza del 28 novembre 1928 e della Giunta provinciale amministrativa di Siracusa in adunanza del 18 gennaio 1929;
Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - in adunanza del 20 febbraio 1929, il cui parere si intende nel presente decreto riportato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il surriferito progetto di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività fra le provincie di Siracusa e Ragusa è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 35. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1056.**

REGIO DECRETO 21 febbraio 1929, n. **414.**

Fusione del reparto per le orfane dell'Opera pia « Buon Pastore » di Asti con il Collegio delle orfane del Comune stesso che assume la denominazione di « Orfanotrofio femminile di Asti ».

N. 414. R. decreto 21 febbraio 1929, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il reparto per le orfane dell'Opera pia « Buon Pastore » di Asti viene distaccato dall'Opera pia medesima e fuso con il Collegio delle orfane del Comune stesso in unico ente denominato « Orfanotrofio femminile di Asti », ed è approvato lo statuto organico dell'Orfanotrofio predetto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1057.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **400.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Guzzafame, con sede in Vescovato.

N. 400. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Guzzafame, con sede nel comune di Vescovato, provincia di Cremona, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1058.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **401.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione Cavo Torre, con sede in Torre de' Picenardi.

N. 401. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Cavo Torre, con sede nel comune di Torre de' Picenardi, provincia di Cremona, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **1059.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **402.**

Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Cesano, con sede in Senigallia.

N. 402. R. decreto 7 marzo 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Cesano, con sede nel comune di Senigallia, provincia di Ancona, e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1929 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1929.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale, approvato con R. decreto 19 maggio 1927, n. 925;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Carlo Marrubini a segretario della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Carlo Marrubini a segretario della Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1210)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1929.
Approvazione della nomina del presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Campobasso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Mario Baranello a presidente della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Campobasso;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del sig. Mario Baranello a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Campobasso.

Roma, addì 27 marzo 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1211)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1929.
Istituzione di una Commissione consultiva incaricata di esprimere parere in merito alle domande ed alle liquidazioni di indennizzo privilegiato aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto gli articoli 11 e 14 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, relativa alla concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico;

Considerata l'opportunità di deferire ad una Commissione consultiva l'esame delle domande presentate dai richiedenti nonchè delle liquidazioni delle somme spettanti agli aventi diritto:

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Commissione consultiva incaricata di esprimere parere in ordine alle domande e alle liquidazioni relative a concessioni dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è costituita come segue:

a) Ove si tratti di indennizzi per incidenti di volo subìti da militari:

dal direttore generale del personale militare e delle scuole ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal capo della Divisione movimenti e matricole della Direzione generale stessa, presidente;

dal capo della Divisione assegni e pensioni militari, membro;

dal capo della Sezione pensioni militari, membro;

da un rappresentante della Regia avvocatura erariale generale, membro;

da un rappresentante della Corte dei conti, membro;

b) Ove si tratti di indennizzi per incidenti di volo subìti da personali civili:

dal direttore generale dei personali civili e degli affari generali ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal capo della Divisione personali civili ed operai, presidente;

dai membri indicati alla lettera *a*).

Le mansioni di segretario della Commissione saranno, in ogni caso, disimpegnate da un funzionario civile di grado non inferiore al nono, addetto alla Sezione pensioni militari.

Art. 3.

Le deliberazioni della Commissione saranno prese a maggioranza assoluta di votanti. In caso di parità, ha la prevalenza il voto espresso dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti la Commissione.

Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro:*
Il Sottosegretario di Stato:
BALBO.

(1217)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Giovanni Battista di Renzo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Giovanni Battista di Renzo, nato a Serracapriola il 3 febbraio 1896 da Ferdinando e da Augusta Perazzo, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Giovanni Battista di Renzo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 13 marzo 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Giovanni Battista di Renzo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

(1218)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Italia Tirelli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Italia Elvira Maria Tirelli, nata a Bari il 3 febbraio 1905 da Gaspare e da Vincenza De Vincentiis, potrebbe riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Italia Tirelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 13 marzo 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Italia Elvira Maria Tirelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: BIANCHI.

(1219)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1929.
Svincolo parziale della cauzione depositata a garanzia della massa degli assicurati italiani della Società « Danske Genforsikring » di Copenaghen.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1922, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 20 giugno 1922, n. 144, col quale venne posta in liquidazione la gestione in Italia della Compagnia di assicurazione « Danske Genforsikring », con sede in Copenaghen, nominando Regio commissario liquidatore il signor cav. uff. Carlo Bognier, ispettore capo demaniale;

Visto lo stato dei creditori per assicurazioni dirette della Compagnia medesima, facenti parte del portafoglio italiano, pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Genova, n. 21, del 12 settembre 1928;

Vista la dichiarazione 25 ottobre 1928, del Tribunale civile e penale di Genova, con la quale si attesta che non è stata interposta opposizione alcuna, nè reclamo di sorta allo stato medesimo depositato presso la cancelleria del predetto Tribunale il 27 agosto 1928, n. 2789 registro d'ordine, numero 1584 registro trascrizioni, n. 4455 registro delle società, fascicolo 9515-80;

Vista la domanda del Regio commissario liquidatore intesa ad ottenere lo svincolo dei depositi cauzionali onde procedere alla distribuzione a favore degli assicurati diretti, i cui crediti sono garantiti dal privilegio costituito sui depositi stessi;

Visto l'art. 31 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Tenuto conto del deposito di L. 163,043.44 in conto corrente libero attualmente esistente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a liberare dal vincolo al quale è attualmente soggetta, ed a consegnare al Regio commissario liquidatore della gestione in Italia della « Danske Gensforsikring » di Copenaghen, la somma nominale di L. 350,000 in titoli di consolidato 5 % (1926), facenti parte della polizza di deposito n. 16302, emessa il 31 marzo 1925, riducendo così la polizza stessa al capitale nominale di L. 103,000.

Art. 2.

Col ricavato della vendita dei titoli di cui all'articolo 1 del presente decreto e con la somma tuttora depositata in conto corrente presso la Banca d'Italia, il Regio commissario liquidatore provvederà al pagamento di tutti i crediti privilegiati per avarie ammesse, di cui allo stato dei creditori, depositato, trascritto e pubblicato come è detto nelle premesse.

La rimanenza dell'operazione dovrà essere depositata in conto corrente presso la Banca d'Italia, per l'ulteriore riparto dell'attivo e la chiusura della liquidazione.

Art. 3.

Delle operazioni di cui ai precedenti articoli, il Regio commissario liquidatore darà dettagliato rendiconto al Ministero dell'economia nazionale.

Roma, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(1209)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1929.
Approvazione di nuove condizioni contrattuali e di tariffa per le assicurazioni sulla vita stipulate dalla Società « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza generale per l'Italia in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni sulla durata della vita umana « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza in Roma, diretta ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle condizioni generali di polizza in caso di morte, nonchè di una tariffa di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le modifiche proposte dalla Società di assicurazioni sulla durata della vita umana « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza in Roma, alle condizioni generali di polizza in caso di morte, approvate con decreto Ministeriale in data 25 novembre 1926.

Art. 2.

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la tariffa n. XXVIII relativa all'assicurazione mista senza visita medica a premio decrescente combinata con l'impiego garantito delle quote di riduzione del premio, proposta dalla Società predetta in sostituzione della tariffa corrispondente approvata con decreto Ministeriale in data 21 settembre 1927.

Roma, addì 4 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(1208)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1176.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Vodopivez » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto il cambiamento va fatto a richiesta dell'interessato;
Veduta la domanda presentata dal sig. Vodopivez Francesco per il cambiamento del suo cognome in « Bevilacqua »;
Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del sig. Vodopivez Francesco, figlio di Giovanni e di Vicich Margherita, nato a Bisterzo il 29 ottobre 1886, è cambiato in « Bevilacqua » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(759)

N. 12234.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduta la domanda presentata dalla signorina Oberosler Enrica per il cambiamento del cognome in « Oberosi »;
Considerato che il cognome « Oberosler » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione va fatta in seguito a richiesta dell'interessata;
Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il cognome della signorina Oberosler Enrica, figlia del fu Vittorio e di Elisa Bombardelli, nata ad Arco l'8 settembre 1884, è restituito nella forma italiana di « Oberosi » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(760)

N. 625.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Considerato che il cognome « Vintschger » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione va fatta a richiesta dell'interessato;
Veduta la domanda presentata dal sig. Vintschger Enrico per la riduzione del suo cognome in « De Venosti »;
Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del sig. Vintschger Enrico, figlio del fu Carlo e della Rizzi Elvira, nato a Rovereto il 15 luglio 1883, è restituito nella forma italiana di « De Venosti » a tutti gli effetti di legge.
Il presente decreto vale anche per i figli minori di Vintschger Enrico.

Trento, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(761)

N. 904.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Diener » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto il cambiamento va fatto a richiesta dell'interessato;

Veduta la domanda presentata dal sig. Diener Antonio per il cambiamento del suo cognome in « Costa »;

Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del sig. Diener Antonio, figlio di Domenico e della fu Maria Peterlini, nato a Terragnolo (Baisi) il 22 ottobre 1897, è cambiato in « Costa » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e per i figli minori.

Trento, addì 11 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(762)

N. 170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Tuller » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione va fatta a richiesta dell'interessato;

Veduta la domanda presentata dal signor Tuller Giuseppe per la riduzione del suo cognome in « Tulli »;

Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stato prodotto reclamo alcuno in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del signor Tuller Giuseppe, figlio di Ilario e di Avancini Emilia, nato a Levico il 14 dicembre 1895, è restituito nella forma italiana di « Tulli » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(763)

N. 11419-14660.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Eugenio Rusniach fu Giuseppe, nato a Sovignacco (Pinguente) il 25 maggio 1894 e residente a Trieste, corso Garibaldi n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rosignano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Eugenio Rusniach è ridotto in « Rosignano ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Rusniach nata Vitolovich fu Antonio, nata il 10 dicembre 1903, moglie;
2. Fides Liliana di Eugenio, nata il 26 ottobre 1922, figlia;
3. Olivio Viviano di Eugenio, nato il 20 novembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(871)

N. 11419-15700.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Federico Saulig fu Giovanni, nato a Medea il 4 agosto 1898 e residente a Trieste, via Casimiro Donadoni, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sauli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Saulig è ridotto in « Sauli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Saulig nata Noni fu Giacomo, nata il 17 febbraio 1892, moglie;
2. Maria di Federico, nata il 17 settembre 1923, figlia;
3. Laura di Federico, nata il 7 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(873)

N. 11419-16163.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Saulig fu Giovanni nato a Trieste il 2 ottobre 1900 e residente a Trieste, via Ghega, 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sauli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Saulig è ridotto in « Sauli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Francesca Saulig nata Franceschini di Angelo, nata il 9 agosto 1891, moglie;
2. Livia di Mario, nata l'8 novembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(874)

N. 11419-12443.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Massimiliano Schegula fu Francesco nato a Gradisca il 16 marzo 1889 e residente a Trieste, Roiano Ginestre, 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Secoli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimiliano Schegula è ridotto in « Secoli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Luigia Schegula nata Stolfa di Giuseppe, nata l'8 novembre 1896, moglie;
2. Lucio di Massimiliano, nato il 16 novembre 1922, figlio;
3. Nella-Maria di Massimiliano, nata il 5 dicembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(875)

N. 11419-16973.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Giovanni Seidl fu Giovanni, nato a Vienna il 13 ottobre 1884 e residente a Trieste, Roiano Moreri, 140, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Saidelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Giovanni Seidl è ridotto in « Saidelli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Antonietta Seidl nata Caramanich fu Francesco, nata il 12 giugno 1887, moglie;
2. Alfredo di Oscarre, nato il 12 febbraio 1910, figlio;
3. Oscarre di Oscarre, nato il 27 ottobre 1912, figlio;
4. Dolores di Oscarre, nata il 12 gennaio 1917, figlia;
5. Ottomaro di Oscarre, nato l'11 ottobre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente, nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(876)

N. 11419-17884.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Vitcovich di Giovanni, nato a Cherso il 9 febbraio 1894 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1383, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Vito »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Vitcovich è ridotto in « Di Vito ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Vitcovich nata Cumin di Giulio, nata il 16 aprile 1900, moglie;
2. Laura di Francesco, nata l'8 luglio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(877)

N. 11419-17883.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Vitkovich fu Nicolò, nato a Cherso il 1° aprile 1860 e residente a Trieste, piazza G. B. Vico, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Vito »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vitkovich è ridotto in « Di Vito ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Vitkovich nata Smolcich fu Tomaso, nata il 14 ottobre 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(878)

N. 11419/18287.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adolfo Vrecer di Agnese, nato a Trieste il 7 aprile 1884 e residente a Trieste, via Istituto, 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vercelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adolfo Vrecer è ridotto in « Vercelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Vrecer nata Trampus fu Giuseppe, nata il 16 ottobre 1893, moglie;
2. Maria di Adolfo, nata il 25 maggio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(882)

N. 11419/16159.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Adolfo Windisch fu Augusto, nato a Trieste il 5 maggio 1880 e residente a Trieste, via Udine, 57, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vindici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Adolfo Windisch è ridotto in « Vindici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(883)

N. 11419/17122.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Vittes fu Giovanni, nato a Trieste il 5 aprile 1887 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi, 806, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cavalieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Vittes è ridotto in « Cavalieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(880)

N. 11419/14559.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Augusto Vrabec fu Benedetto, nato a Trieste il 19 febbraio 1894 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi, 806, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Passeri »:
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Vrabec è ridotto in « Passeri ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Antonia Vrabec nata Novak fu Nicolò, nata il 17 gennaio 1893, moglie;
2. Fulvio di Augusto, nato il 30 ottobre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le nor me stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(881)

N. 11419/17882.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Vitkovich di Giovanni, nato a Cherso il 6 giugno 1903 e residente a Trieste, piazza G. B. Vico, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Di Vito »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Vitkovich è ridotto in « Di Vito ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(879)

N. 5.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Nacinovich Giacomo fu Giacomo da Pisino;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Nacinovich Giacomo fu Giacomo e della Dusman Maria, nato a S. Domenica di Albona il 30 luglio 1875 e residente a Pisino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Nacinovich in « Nazzini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Mizzan Maria fu Liberato e Sincich Caterina, nata a Pisino il 20 settembre 1886; ed ai figli nati a S. Domenica di Albona: Renato, il 19 giugno 1906; Livia, nata l'8 novembre 1907; Tarsilla, il 14 aprile 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuala residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 23 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(1004)

N. V/22.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Vlacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlacich Rocco, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Zuliani, nato ad Albona il 15 agosto 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Flacio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Koshuh Anna fu Francesco e fu Caterina Ussar, nata a Cernizza il 21 luglio 1866; alla figlia Vlacich Giuseppina, nata a Pola il 20 marzo 1903; nonchè alle figlie nate a Pola dalla prima moglie Cristan Giuditta: Emma, il 1° dicembre 1896; Palmira, il 19 dicembre 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(1005)

N. C/159.

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cherzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cherzan Maria, figlia del fu Martino e di Fosca Bogliuncich, nata a Villa Cherzani-Sanvincenti il 3 gennaio 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersano ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Cherzan Giovanni nato a Villa Cherzani-Sanvincenti l'8 gennaio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(1006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

N. 80.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.75	Belgrado	33.65
Svizzera	368.20	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.826	Albania (Franco oro)	369 —
Olanda	7.677	Norvegia	5.105
Spagna	286.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.536	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schilling)	2.688	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.38	Rendita 3.50 %	69.85
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44 —
New York	19.095	Consolidato 5 %	80.70
Dollaro Canadese	19 —	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.45
Oro	368.44		

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Preavviso riguardante la 63ª estrazione delle cartelle 4 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 9 della parte 2ª, libro 2°, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 1° maggio 1929, incominciando alle ore 9, si procederà, in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale:

a) Estrazione a sorte dalla prima delle tre urne, contenenti le cartelle ordinarie 4 % vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 8238 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 1,647,600 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti del 1° semestre 1929, con avvertenza che, tenuto conto del

precedente avanzo di L. 142.68 (veggasi *Gazzetta Ufficial* n. 233 del 6 ottobre 1928) restano disponibili L. 158.08 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1929;

b) Estrazione a sorte dalla seconda urna di schede in rappresentanza di n. 3243 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 648,600 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1° semestre 1929, con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 89.38 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1928) restano disponibili L. 138.33 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1929;

c) Estrazione a sorte dalla terza urna di schede in rappresentanza di n. 3141 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 628,200 da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale scadenti nel 1° semestre 1929 con avvertenza che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 66.96 (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1928) restano disponibili L. 50.62 da conteggiarsi nella estrazione del 2° semestre 1929.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 62ª estrazione (novembre 1928) e rimborsati.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Roma, addì 5 aprile 1929 - Anno VII

Il direttore generale: VITI.

(1224)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Concorso ad un posto di professore di canto nel Regio conservatorio di musica « L. Cherubini » di Firenze.

E' aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, ad un posto di professore di canto nel Regio conservatorio di musica « L. Cherubini » di Firenze, con l'annuo stipendio iniziale di L. 11,600, aumentabile, per aumenti periodici, sino a L. 17,800, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 2800, aumentabile anche esso sino a L. 4200.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 31 maggio 1929 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per le donne che abbiano prestato servizio d'infermiera negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazioni; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite d'età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato da un regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*) devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo dell'età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione; e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti inviati a Direzione generale diversa da quella delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

accennare colla voce, accompagnandosi al pianoforte in modo che ne risalti il vario stile, quattro brani di musica italiana, scelti dalla Commissione esaminatrice, e designati quattro ore prima dell'esame. Fra i brani scelti uno ve ne sarà con basso cifrato;

leggere all'improvviso e trasportare, non oltre una terza minore sopra o sotto, una melodia con accompagnamento di pianoforte non difficile;

comporre su tema dato, nel termine di quattro ore consecutive, in stanza chiusa, un solfeggio per voce obbligata con accompagnamento di pianoforte;

fare l'analisi, dopo una mezz'ora di osservazione, di un pezzo a voci sole, imposto dalla Commissione esaminatrice, segnarne la esecuzione ed accennarla al pianoforte, quando non sia possibile di dirigerne una prova effettiva;

svolgere per iscritto, in stanza chiusa nel limite di tempo fissato dalla Commissione esaminatrice, un argomento riguardante la storia dell'arte del canto, fisiologia ed igiene degli organi vocali, fonetica, pedagogia ed estetica, connessi intimamente l'uno all'altro, e sull'interpretazione degli abbellimenti dal 700 in poi, estratto a sorte fra tre proposti dalla Commissione esaminatrice;

esporre a voce, i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere le più importanti opere del repertorio teatrale e da camera e le più apprezzate pubblicazioni didattiche;

insegnare ad un estraneo (o meglio ad un proprio allievo) in presenza della Commissione esaminatrice un recitativo od aria, scelto dalla Commissione stessa fra le opere dell'epoca classica del canto con speciale riguardo alla musica classica italiana;

(non obbligatorio) cantare un pezzo a propria scelta.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglie al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) ad *f*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Ai sensi dell'art. 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in Istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 15 gennaio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(1220)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.